

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3733

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUFFONI, BONIVER, SCOTTI VIRGINIO, MAZZA,
ORCIARI, NOCI, RENZULLI, MORONI, D'AMATO CARLO**

Presentata il 16 marzo 1989

Divieto di detenzione e di commercio di animali feroci e selvatici

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia come è noto non esiste una legge che vieti o quantomeno regolamenti la detenzione di animali selvatici da parte di privati cittadini, fatta eccezione per alcune misure di salvaguardia sul commercio delle specie protette previste dalla Convenzione internazionale di Washington del 1973 e recepite dall'Italia solo nel 1980. C'è una norma del codice penale, l'articolo 727, che tratta della protezione degli animali dalle crudeltà e dalle vessazioni. Per quanto riguarda i rischi per l'incolumità pubblica, poi, nemmeno il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza contempla specifiche disposizioni.

In pratica detenere un animale feroce è facilissimo: basta averlo acquistato da

un qualsiasi commerciante, circo o zoo e tenerlo in casa, non importa se in un apposito spazio sufficiente alle sue esigenze.

Ma c'è di più: chiunque può aprire al pubblico un giardino zoologico; occorre soltanto il nulla osta dei vigili del fuoco e dell'unità sanitaria locale di zona.

L'uso infine che si fa di questi animali non è soggetto ad alcun controllo; essi fungono infatti da richiamo per i circhi minori oppure vengono esposti in salotto per far colpo sugli amici, spesso sono addirittura relegati in piccole ed anguste gabbie; capita poi frequentemente che questi animali, comprati cuccioli, una volta diventati « grandi ed ingombranti » vengano ceduti a qualche zoo che, a sua

volta, li reimmette nel circuito dei commercianti.

Per concludere, c'è da rilevare che in Italia, in case di privati, ci sono almeno 3.000 « bestie feroci », un numero destinato a crescere senza controllo alcuno.

L'articolo 1 della nostra proposta dispone il divieto per i privati di detenere o commerciare animali selvatici catturati in natura; esso prevede, inoltre, l'entità delle pene e delle sanzioni.

Con l'articolo 2 viene stabilito che la detenzione e lo scambio di dette specie è consentita soltanto ai giardini zoologici o acquari o delfinari.

L'articolo 3 impone a chiunque posseda animali selvatici di farne denuncia in prefettura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, e nei 30 giorni successivi di affidarli a strutture idonee a curarne la conservazione o la liberazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È vietato a chiunque detenere, esportare, importare, esporre a fini commerciali, acquistare o vendere esemplari di animali selvatici di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 31 dicembre 1983 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, salvo quanto previsto dal disposto della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2. Alla violazione dei divieti di cui al comma 1 consegue l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 10.000.000, nonché il sequestro amministrativo degli animali.

ART. 2.

1. È consentita la detenzione e lo scambio di esemplari delle specie di cui all'articolo 1 soltanto ai giardini zoologici o acquari o delfinari.

ART. 3.

1. Coloro che sono in possesso di esemplari di specie animali di cui all'articolo 1 sono tenuti a farne denuncia in prefettura entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nei successivi 30 giorni ad affidarli a strutture idonee a curarne la conservazione o la liberazione.